



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8857 del 2019, proposto da

Di Domenica Piera, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Livani e Domenico Liberatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

- del Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, pubblicato il 7 giugno 2019 nella G.U.R.I. – 4<sup>a</sup> Serie Speciale – Concorsi ed Esami, con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato - avviato con

Decreto Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019 n. 21 -, nella parte in cui la ricorrente non è inserita ed è impedita la verifica in capo alla medesima per superamento del (modificato) limite d'età;

- degli allegati nr. 1, 2 e 3 al Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333 - B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, nella parte in cui non comprendono la sig.ra Di Domenica ed impediscono alla stessa di partecipare alla selezione pubblica;

- del Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, nella parte in cui dispone che “la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e d), del d.P.R. n. 335/1982, e successive modificazioni, è effettuata nei riguardi degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato di cui in premessa, limitatamente ad un numero sufficiente a garantire l'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato”, nella parte in cui impedisce alla ricorrente di partecipare alla selezione pubblica in ragione del modificato limite di età;

- delle Tabelle A, B e C allegate al Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti “in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio” (DOC. 6);

- sempre del Decreto del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, ove dispone l'emanazione di un successivo Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, di convocazione dei soggetti interessati, “ove in possesso dei suddetti requisiti”, ai fini dell'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale, nella parte in cui

impedirà a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;

- del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19 aprile 2019, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale dei soggetti interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché specificatamente, degli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 del predetto Decreto;

- ove occorra, della legge provvedimento contenuta all'articolo 11, comma 2-bis, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge datata 11 febbraio 2019, n. 12, relativamente al punto sub. b) che limita le assunzioni dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai “soggetti in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato Codice dell'ordinamento militare” ed impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;

- ove occorra, dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018, nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) d.P.R. n. 335/1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare;

- sempre ove occorra del D.P.R. n. 335/1982:

- del bando di concorso datato 18 maggio 2017, indetto con Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direzione Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.2.17/6686 per il reclutamento di un numero complessivo di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato;

- del Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direzione Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-A-9802 del 29 ottobre 2018, con cui è stato disposto lo scorrimento nella graduatoria degli idonei non vincitori;

- nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi della ricorrente, limitandone il diritto a partecipare alla selezione pubblica

Anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, lett. b) del decreto-legge del 14 dicembre 2018 n. 135 (convertito con legge dell'11 febbraio 2019 n. 12; in Gazz. Uff., 12 febbraio 2019, n. 36) nella parte in cui subordina la partecipazione al concorso 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato ai soggetti “in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145...”

e per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere ammessa a partecipare alla selezione di cui al Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia - n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, anche quale risarcimento in forma specifica per il danno subito, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, per la condanna dell'amministrazione al pagamento del danno per perdita di chance.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2019 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, sebbene le questioni dibattute meritano di essere approfondite in sede di merito, sia opportuno, nelle more della definizione del giudizio e in considerazione della gravità del danno, confermare l'esito del decreto cautelare che ha disposto l'ammissione, con riserva, di parte ricorrente alle prove di accertamento

dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, in ragione del già avviato svolgimento delle stesse;

Ritenuto di autorizzare, sin d'ora, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, la notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e degli estremi della presente ordinanza; a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine di giorni quarantacinque, decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

Ritenuto di poter compensare le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ammette con riserva parte ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini in motivazione.

Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 12 maggio 2020.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Lucia Maria Brancatelli**

**IL PRESIDENTE**  
**Salvatore Mezzacapo**

**IL SEGRETARIO**